AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto di confisca n. 260/07 emesso il 30.05.2007 depositato il 04.07.2007, dal Tribunale di Napoli sezione Misure di Prevenzione, confermato con decreto n. 167/13, emesso il 22.01.2013 depositato il 03.09.2013 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale, definitivo a far data dal 09.05.2014 ex sentenza Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **LIGUORI Antonio**, nato a Napoli il 27/07/1973, la confisca di: *1) fabbricato sito in Sant'Antimo, alla via dei Gigli, composto da tre appartamenti e seminterrato, riportato in catasto fg. 2, p.lla 711, sub 2 (p.t. int. 1), sub 3 (p.t. int. 2), sub 4 (p.t. int. 3), sub 5 (p. seminterrato), nella titolarità di Liguori Angela, nata a Sant'Antimo l'11.4.1957; 2) terreno sito in Sant'Antimo, località Ponte di Fiano di are 5 e centiare 75, riportato in NCT al fg. 2, p.lla 566, nella titolarità di Liguori Antonio, nato a Sant'Antimo il 10.1.1932; 3) fabbricato composto da piano seminterrato e da due appartamenti al piano ammezzato di circa mq 140 ciascuno, realizzato in assenza della concessione edilizia sul terreno sito in Sant'Antimo, località "Ponte di Fiano" di are 5 e centiare 75, riportato in NCT al fg. 2, p.lla 566, nella titolarità di Liguori Antonio, nato a Sant'Antimo il 10.1.1932."*

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di confisca n. 260/07 emesso, dal Tribunale di Napoli sezione Misure di Prevenzione, (presentazione n. 67 del 12/10/2015 al Reg. Gen. n. 37113 e Reg. Part. n. 29485), effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in favore dell'Erario dello Stato e contro i sopra richiamati Liguori Angela e Liguori Antonio.

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, nonché dalle risultanze del sopralluogo realizzato dal Comune di Sant'Antimo il 19/12/2014 e il 22/01/2015 è emerso che i cespiti confiscati risultano all'attualità così individuati:

1) intero fabbricato censito nel N.C.E.U. del Comune di Sant'Antimo, al foglio 2, particella 711 subalterni 2 – 3 – 4 – 5;
2) intero fabbricato non accatastato costruito sul terreno censito nel NCT dello stesso Comune al foglio 2 particella 566;

VISTA la nota prot. n. 26499 del 16/07/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 26499 del 16/07/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 28612 del 15/09/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 32913 del 17/09/2015, con la quale il Comune di Sant'Antimo ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile per "*incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare alle categorie sociali più svantaggiate*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 11/11/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale, ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti in Sant'Antimo, meglio descritti in premessa sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Sant'Antimo, per essere destinati per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Sant'Antimo, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)